

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2291 del 05/05/2022
Oggetto	Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., art. 9, comma 2. Notificatore: Ecoambiente S.r.l. - Via Solaiolo, 44 - Chiesanuova - Repubblica di San Marino (RSM). Autorizzazione della notifica SM0952 per il trasporto transfrontaliero (importazione) di rifiuti pericolosi dal cantiere 1 (Via Strada del Sabbatino, 51 - Faetano - RSM) destinati a smaltimento intermedio D15 presso l'impianto sito in Via G. Di Vittorio, 9 - Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), gestito dalla Ditta Perini Ivo.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2435 del 05/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno cinque MAGGIO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

Oggetto: Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., art. 9, comma 2. Procedura di notifica generale per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a smaltimento:

Notifica: **SM0952**

Notificatore: **Ecoambiente S.r.l.** – Via Solaiolo, 44 – Chiesanuova – Repubblica di San Marino (RSM)

Produttore: **Ecoambiente S.r.l.** – Cantiere 1 sito in Via Strada del Sabattino, 51 – Faetano – Repubblica di San Marino (RSM)

Destinatario: **Perini Ivo** – Via G. Di Vittorio, 5/7 – Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)

Impianto intermedio: **Perini Ivo** – Via G. Di Vittorio, 9 – Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)

Impianto finale: **General Beton Triveneta S.p.A.** con sede legale in Via R. Sanzio, 26 – Cordignano (TV) – **Discarica sita in Via Valessa – Località Croce Vial – Porcia (PN)**

Operazione di trattamento: Smaltimento intermedio **D15** (propedeutico allo svolgimento della successiva operazione di smaltimento finale D1)

Allegato: Itinerari (Allegato 1)

Approvazione della notifica SM0952

I. Decisione

1. **La notifica SM0952** per il trasporto dei seguenti rifiuti pericolosi:
 - codice EER: **17 06 05*** (“materiali da costruzione contenente amianto”)
 - codice A: **A2050**
 - codice Y: **Y36**
 - codice di pericolosità H/HP: **H11, HP5 (UE)**
 - quantità totale: **36 tonnellate**
 - n.ro spedizioni: **2**
 - tipo di imballaggio: **lastre avvolte con teli di plastica**
 - stato fisico: **solido**destinati all’impianto di smaltimento gestito dalla Ditta Perini Ivo sito in Via G. Di Vittorio, 9 – Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) per essere sottoposti all’operazione di smaltimento intermedio D15, **è approvata ai sensi dell’art. 9, comma 2 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;**
2. la presente Decisione è valida **dal 05 maggio 2022 fino al 30 giugno 2022;**
3. la presente Decisione non è trasferibile;
4. la presente Decisione è valida in combinazione con la Decisione espressa dall’Autorità competente di Spedizione interessata nella procedura di notifica generale in oggetto;
5. le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall’Autorità competente di Spedizione possono differire da quelle espresse nella presente Decisione;
6. la notifica e i documenti allegati ad essa sono parte integrante della Decisione;
7. la Decisione sarà pienamente efficace a seguito della presentazione della garanzia finanziaria da parte della Società Ecoambiente S.r.l. all’Autorità competente di Spedizione (da depositare prima dell’inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dall’art. 6 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.) e dell’accettazione da parte delle medesima Autorità. **L’importo complessivo della garanzia finanziaria potrà essere prestata** anche in tranches successive ai sensi dell’art. 6, comma 8 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;

8. **l'accettazione della suddetta garanzia** da parte dell'Autorità competente di Spedizione dovrà essere **trasmessa, per conoscenza, anche ad Arpae** – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena – Unità Organizzativa “Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)”, per comprovare la sussistenza dei requisiti per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere richieste.

II. Condizioni

Ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., sono di seguito indicate le condizioni:

1. tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 17, comma 3 del D.Lgs. 205/10, alla luce della documentazione inviata dall'UPAV – Sezione Ambiente con nota del 12.04.2022, rep. n. TTR 2022/0250 U, pervenuta in data 13.04.2022 e acquisita agli atti di ARPAE SAC di Forlì-Cesena al PG/2022/63616, per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti in oggetto **potrà essere utilizzata esclusivamente la Società autotrasportatrice Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop.** Si precisa, che **la scrivente Agenzia non potrà accettare l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere in oggetto che prevedano l'utilizzo di mezzi per i quali non sia stata fornita prova dell'esistenza dei provvedimenti di autorizzazione al trasporto in corso di validità per la durata prevista delle suddette spedizioni** (iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e autorizzazione rilasciata dall'U.O.C. Sanità Pubblica – Dipartimento di Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino);
2. **il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito indicato nella casella 9.** del documento di notifica e del documento di movimento serie SM0952, corrispondente al Cantiere 1 sito in Via Strada del Sabattino, 51 – Faetano – Repubblica di San Marino (RSM), così come risulta dalla documentazione integrativa trasmessa con nota pervenuta in data 27.04.2022 e acquisita al protocollo di Arpae SAC di Forlì-Cesena con PG/2022/69820 del 28.04.2022;
3. il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente negli imballaggi e secondo le modalità di confezionamento indicate nella notifica in oggetto;
4. il trasporto dei rifiuti deve rispettare le istruzioni di sicurezza. Il personale addetto al trasporto dei rifiuti deve avere competenze specifiche per la gestione dei rifiuti pericolosi e degli incidenti che da esso possono derivare. In caso di incidenti o di pericolo, il trasportatore deve immediatamente avvertire la stazione di polizia competente e le Autorità amministrative interessate;
5. i rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto di smaltimento indicato nella notifica, senza passaggi da centri di stoccaggio intermedi;
6. preso atto che, in base a quanto riportato negli Allegati A e B al dossier relativo alla presente procedura di notifica generale, costituenti complessivamente **l'Allegato 1 alla presente Decisione**, l'itinerario principale è costituito dal percorso via strada di lunghezza pari a km 87,3, **il secondo percorso su strada di lunghezza pari a km 76,7**, da utilizzare come **alternativa** in caso di circostanze impreviste e di oggettiva emergenza, **dovrà essere preventivamente comunicato a tutte le Autorità competenti interessate prima dell'inizio della spedizione**, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
7. durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle Autorità interessate, dalle copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle copie delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità.

III. Avvertimenti

1. la presente Decisione è valida a condizione che i **rifiuti notificati siano conformi ai criteri di accettazione** stabiliti dall'impianto di smaltimento intermedio indicato in notifica;
2. ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., se per circostanze impreviste non può essere seguito lo stesso itinerario, il notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario;

3. ai sensi dell'art. 17 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., il notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono **modifiche essenziali** delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è **trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non ne richiedano una nuova**;
4. i documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Reg. (CE) n. 669/08, che integra l'Allegato IC al suddetto Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
5. **ciascuna spedizione deve essere preventivamente comunicata** a tutte le Autorità competenti interessate trasmettendo il relativo documento di movimento **almeno tre giorni lavorativi prima** che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
6. ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, lettera c) e lettera d) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., l'impianto di smaltimento intermedio deve rispettivamente dare conferma di ricevimento dei rifiuti entro tre giorni dal ricevimento degli stessi e certificare sotto la sua responsabilità l'avvenuto smaltimento intermedio (quanto prima e comunque non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione di smaltimento intermedio e non oltre un anno dalla data di ricevimento dei rifiuti). A riguardo, si precisa che dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti di Spedizione e di Destinazione **i documenti di movimento compilati alle caselle 18. e 19. dall'impianto intermedio di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) gestito dalla Ditta Perini Ivo**, presso cui verrà svolta l'operazione di smaltimento intermedio **D15** sui rifiuti oggetto della presente procedura di notifica generale, identificati con codice **EER 17 06 05*** ("materiali da costruzione contenente amianto");
7. ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, lettera e) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., l'impianto di smaltimento intermedio deve farsi rilasciare dall'impianto di smaltimento finale (quanto prima e comunque non oltre un anno civile dalla data di consegna dei rifiuti) un certificato che attesta l'avvenuto completamento della successiva operazione di smaltimento finale dei rifiuti. A riguardo, si precisa che dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti di Spedizione e di Destinazione **i certificati rilasciati dall'impianto finale di Porcia (PN) gestito dalla Società General Beton Triveneta S.p.A.** a cui verranno conferiti, al fine dello svolgimento dell'**operazione di smaltimento finale D1**, i suddetti rifiuti contraddistinti dal codice **EER 17 06 05***;
8. come indicato nel Contratto di smaltimento, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.:
 - il notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti, qualora la spedizione o lo smaltimento non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente;
 - il destinatario ha l'obbligo di smaltire i rifiuti, qualora sia responsabile di una spedizione illegale;
9. la presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatti salvi tutte le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali ad esempio, quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale ovvero ai trasporti pericolosi su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile (Terzi e Auto), etc.), i quali, pertanto, non sono oggetto della presente autorizzazione;
10. **la presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento.** In particolare la presente Decisione può essere revocata, ai sensi dell'art. 9, comma 8 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i. qualora:
 - la composizione dei rifiuti non sia conforme a quella notificata;
 - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate;
 - i rifiuti non siano smaltiti conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
 - i rifiuti saranno o sono stati spediti o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento;

11. la garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i..

IV. Motivazioni

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., tutti i documenti e le indicazioni necessarie alla presente procedura di notifica generale sono stati trasmessi allegandoli ai documenti di notifica e di movimento. In particolare, si precisa che:

- con nota datata 12.04.2022, rep. n. TTR 2022/0250 U, pervenuta in data 13.04.2022 e acquisita al protocollo di ARPAE SAC di Forlì-Cesena al PG/2022/63616 del 15.04.2022 l'UPAV – Sezione Ambiente ha trasmesso il dossier relativo alla procedura di notifica generale SM0952;
- con nota del 22.04.2022, PG/2022/67251, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 1 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., l'Unità "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)" di Arpa Emilia-Romagna – SAC di Forlì-Cesena ha richiesto alla Società Ecoambiente S.r.l. specifiche integrazioni al suddetto dossier di notifica;
- con nota pervenuta in data 27.04.2022, acquisita al protocollo di Arpa SAC di Forlì-Cesena con PG/2022/69820 del 28.04.2022, la Ditta Bassi Paolo ha trasmesso, per conto della Società Ecoambiente S.r.l., la documentazione integrativa al suddetto dossier di notifica, al fine di fornire riscontro a quanto richiesto con la sopracitata nota del 22.04.2022, PG/2022/67251;
- con nota pervenuta in data 28.04.2022, acquisita al protocollo di Arpa SAC di Forlì-Cesena con PG/2022/70015 del 28.04.2022, l'UPAV – Sezione Ambiente ha trasmesso le copie digitali del documento di notifica e del documento di movimento serie SM0952, opportunamente corretti dalla Società Ecoambiente S.r.l. in data 27.04.2022, alla luce delle indicazioni riportate al punto 1. della suddetta nota del 22.04.2022, PG/2022/67251;
- con nota del 28.04.2022, PG/2022/70522, l'Unità "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)" di Arpa Emilia-Romagna – SAC di Forlì-Cesena ha trasmesso la conferma di ricevimento della presente procedura di notifica generale rilasciata in data 28.04.2022.

Dalla valutazione della documentazione trasmessa non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'art. 12 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i. e alle motivazioni espresse dal notificatore.

La Società Ecoambiente S.r.l. (notificatore) è in possesso di valida iscrizione all'Albo delle imprese che effettuano la gestione dell'amianto nelle categorie 1a e 1b.

La Ditta Perini Ivo (impianto di destinazione intermedio) è in possesso di valida autorizzazione per lo smaltimento intermedio D15 dei rifiuti in oggetto.

La Società General Beton Triveneta S.p.A. (impianto di destinazione finale) è in possesso di valida autorizzazione per lo smaltimento finale D1 dei rifiuti in oggetto.

In data 21.04.2022 è stato acquisito al PG/2022/66262, il certificato del Casellario Giudiziale del legale rappresentante della Società Ecoambiente S.r.l. (rilasciato dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Forlì in data 21.04.2022).

Si dà atto che in data 14.12.2021 è stato acquisito tramite la banca dati nazionale antimafia il nulla-osta antimafia relativo alla Società Ecoambiente S.r.l..

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per l'attività relativa al rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere in oggetto (attività "12.7.2.5" del Tariffario delle prestazioni di Arpa), si ritiene valido il versamento di importo pari a € 258,23 effettuato dalla Società Ecoambiente S.r.l. mediante pagamento del bollettino pagoPA in data 27.04.2022.

Nella proposta di provvedimento acquisita in atti, resa dal Tecnico istruttore Dr.ssa Roberta Brunelli e dal Responsabile del Procedimento, Titolare dell'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali

Specifiche (FC)", Dr. Cristian Silvestroni, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

V. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra*

*documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.